CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di marzo, in Roma

TRA

INPS

E

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

(in appresso anche più brevemente "Organizzazioni firmatarie della convenzione" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

- il protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011;

- il testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL E UIL in data 10 gennaio 2014;

- la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale;

- il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii., in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE

- il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale;

- ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 e del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori;

- CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL hanno richiesto all'Istituto di raccogliere dalle aziende per le quali trova applicazione il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, tramite la compilazione di apposita sezione in UNIEMENS, le informazioni relative al contratto applicato ed alle Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori;

- l'Istituto è in grado di raccogliere mensilmente tali informazioni garantendone l'isolamento rispetto agli altri dati che alimentano ordinariamente la Gestione contributiva dell'azienda ed il Conto assicurativo del lavoratore;

- l'Istituto dedicherà a tali informazioni apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;

- il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione dati di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

In attuazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, le parti firmatarie del presente accordo affidano all'INPS il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, così come individuati in apposita sezione del sito dell'INPS.

L'INPS provvederà alla rilevazione del numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al TU del 10 gennaio 2014 relativamente al periodo gennaio – dicembre di ogni anno.

Art. 2

Rilevazione del numero delle deleghe

Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo UNIEMENS, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice della federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono, nonché il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Art. 3

Impegni delle parti

Il numero delle deleghe viene acquisito dall'INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS).

L'INPS elaborerà i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

Il numero degli iscritti per ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle deleghe, per dodici.

L'INPS provvederà all'elaborazione ed alla comunicazione in forma aggregata del dato relativo ad ogni organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, e lo trasmetterà alle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al suddetto testo unico con cadenza mensile o con diversa cadenza richiesta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto.

L'INPS provvederà altresì a trasmettere ad ogni singola organizzazione sindacale firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 il dato aggregato di competenza suddiviso per contratto collettivo, azienda e provincia.

L'INPS attribuirà uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL. A tal fine Confindustria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS le sottoscrizioni e le adesioni al TU della rappresentanza.

L'INPS attribuirà uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate.

Art. 4

Trasmissione dei dati al CNEL

In attuazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, l'INPS trasmetterà i dati elaborati al CNEL per lo svolgimento delle operazioni di propria competenza.

I dati raccolti dall'INPS e riferiti alle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti R.S.A. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno trasmessi al CNEL, ai fini della successiva ponderazione così come prevista dal TU 10 gennaio 2014, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Le modalità di trasmissione al CNEL dei dati elaborati dall'Istituto verranno concordate successivamente tra l'INPS ed il CNEL.

Art. 5
Costi

Le Organizzazioni firmatarie della convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

a) un costo una tantum, pari ad € 15.000,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per l'acquisizione ed elaborazione dei dati;
b) un costo annuale, pari ad € 3.000,00 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle suddette procedure. Detto costo sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato al 30 novembre di ogni anno.

I costi di cui sopra saranno ripartiti in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, da un lato, e le tre Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto, dall'altro.

La variazione annuale del costo di cui al secondo comma, lettera b) sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale i soggetti firmatari del presente negozio giuridico hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione, fatti salvi eventuali costi per le prestazioni effettuate dall'Istituto sino alla data dell'eventuale recesso.

I rimborsi dei sopraindicati costi - una tantum e annuale - dovranno essere effettuati, a seguito di espressa richiesta da parte della Direzione generale, dalla CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, ciascuno per la parte di propria competenza. Il versamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla richiesta.

E' a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.

I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS, si intendono comprensivi dell'imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.

L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.

Art. 6

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

L'INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti dagli artt. 3 e 4, le comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali firmatarie o aderenti al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e al CNEL.

I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione Sindacale e loro Federazioni) e, pertanto, non idonei a rivelare

l'adesione sindacale dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega.

Art.7

Misure di sicurezza

La trasmissione dei dati oggetto della presente convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni.

L'elaborazione dei flussi UNIEMENS ricevuti comporta l'estrazione dei dati aggregati di cui all'articolo 2 che saranno memorizzati su una apposita banca dati.

I dati anonimi e aggregati ricevuti in apposite sezioni di flusso, utili ai fini della comunicazione al CNEL per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza altresì alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 8

Entrata in vigore, durata, recesso

La presente convenzione avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 9

Regime transitorio

In fase di prima applicazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la raccolta e la comunicazione mensile del numero delle deleghe, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla contrattazione e della maggioranza per l'approvazione delle piattaforme per l'anno 2015, ha avvio con il flusso UNIEMENS di competenza del mese di aprile 2015.

Ai fini della rilevazione del dato degli iscritti da utilizzare per i rinnovi contrattuali in scadenza nell'anno 2015, le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione indicheranno tempestivamente all'INPS il mese finale del 2015 da prendere in considerazione per l'applicazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione indicheranno altresì all'INPS le ulteriori indicazioni, limitatamente alla tempistica, necessarie ai fini della rilevazione del dato degli iscritti da utilizzare per i rinnovi contrattuali in scadenza nell'anno 2016.

Art.10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

INPS

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: art.5; art. 8, art. 10.

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL